

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

PIAZZA DELLA VITTORIA, 8/20
16121 GENOVA
TEL: 010 553241 – FAX: 010 5532460
E-MAIL: studio.genova@stsn.net.it
C. F. E. P. IVA: 03022160109

Genova, 26 gennaio 2012

Ai Signori Clienti
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 1/2012

Oggetto: Legge Comunitaria: novità in materia di IVA

L'art. 8 della L. n. 217 del 15 dicembre 2011 (c.d. Legge comunitaria 2010), pubblicata sulla G.U. "Serie Generale" n. 1 del 2 gennaio 2012, ha introdotto alcune novità in materia di IVA. Di seguito si riportano quelle di maggior interesse per gli operatori. Sul tema, comunque, si attendono gli opportuni chiarimenti ministeriali.

Disposizioni in vigore dal 17 gennaio 2012

Regime della non imponibilità ai sensi dell'art. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972

A seguito della procedura di infrazione promossa dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia, è stato necessario adeguare la normativa interna a quella comunitaria in merito al regime della non imponibilità in materia di shipping di cui all'art. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972.

Per usufruire del regime della non imponibilità, in base alle nuove disposizioni, occorre che le navi siano "adibite alla navigazione in alto mare" e destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca. Sono altresì agevolate le navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50.

Per navigazione in alto mare sembra ragionevole far riferimento all'art. 86 della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 10 dicembre 1982 (cosiddetta Convenzione di Montego Bay) ratificata con legge 689/1994, in base al quale per "alto mare" si intendono "tutte le aree marine non incluse nella zona economica esclusiva, nel mare territoriale o nelle acque interne di uno Stato, o nelle acque arcipelagiche di uno Stato-arcipelago".

Com'è noto le operazioni che possono beneficiare del regime della non imponibilità riguardano non solo le cessioni delle anzidette navi di cui alla lett. a) dell'art. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972, ma anche la locazione ed il noleggio e le altre prestazioni specificate nella lett. e) dello stesso articolo, le cessioni di apparati motori, parti di ricambio, le dotazioni e le provviste di bordo di cui alla lett. d) escluse le provviste di bordo (bunkeraggi) destinate alle navi adibite alla pesca costiera, nonché, per effetto della nuova previsione di cui alla lett. e-bis), le altre prestazioni di

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

servizio direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi e degli aeromobili specificate nel citato art. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972.

È auspicabile che l'Amministrazione finanziaria fornisca tempestivamente i necessari chiarimenti in quanto dalla formulazione della norma non è chiaro se per beneficiare del regime della non imponibilità è necessario l'effettivo impiego della nave in "alto mare", ovvero se sia sufficiente verificare che le stesse siano potenzialmente utilizzabili nella navigazione in "alto mare", come sarebbe preferibile per ragioni di evidente semplificazione.

Disposizioni in vigore dal 17 marzo 2012

Momento di effettuazione delle "prestazioni generiche" di cui all'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 tra soggetti passivi stabiliti in diversi Paesi dell'Unione europea

È stata prevista una deroga al momento di effettuazione delle prestazioni di servizi cosiddette "generiche" (si intendono per prestazioni generiche tutte le prestazioni tranne quelle previste dagli artt. 7-quater e 7-quinquies del D.P.R. n. 633/1972) esclusivamente per quelle rese o ricevute tra soggetti passivi d'imposta stabiliti in diversi Paesi dell'Unione europea.

Solo in questi casi, l'operazione ai fini IVA si considera effettuata nel momento dell'ultimazione della prestazione, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi (il momento di effettuazione per le prestazioni di servizi tra soggetti residenti, o tra soggetti passivi residenti ed extracomunitari, nonché per quelle di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies del D.P.R. n. 633/1972, continua ad essere il pagamento del corrispettivo o l'emissione della fattura se emessa anteriormente al pagamento).

Se anteriormente al verificarsi di tali eventi viene pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione si considera effettuata limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento.

Gli obblighi di fatturazione e di registrazione per le prestazioni "generiche" rese da soggetti passivi stabiliti in altro Stato UE nei confronti di soggetti passivi italiani, sono adempiuti dai committenti soggetti passivi residenti secondo le stesse regole previste per gli acquisti intracomunitari di beni (c.d. reverse charge). Conseguentemente la fattura deve essere "integrata" ai sensi dell'art. 46 del D.L. n. 331/1993 (e non autofatturata) e registrata a norma del successivo art. 47 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese. Non si tratta più di una facoltà, come finora riconosciuto dall'Amministrazione finanziaria, ma di un obbligo.

* * * *

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Studio Tributario Societario